

gazione da entrambe le parti; *successivo*, perchè se ne ha la realizzazione lungo tutta la durata del contratto; *aleatorio* o *di sorte* in quanto come gli altri contratti della definizione di tal nome (art. 1102 cod. it.) dipende da un avvenimento incerto; ha degli aspetti di forma e di efficacia che dipendono dal suo contenuto speciale. — Ne è precisa anche nei codici la nozione, così come si legge nell'art. 417 del codic. di comm. nostro: «è il contratto con cui l'assicuratore si obbliga, mediante un premio, a risarcire le perdite o i danni che possono derivare allo assicurato da determinati casi fortuiti di forza maggiore», estesa questa nozione generale ai rischi della navigazione degli art. 604 e seg. stesso codice (1). Contratto d'indennità. — Ne è precisa anche la forma, che risponde ad un contratto-tipo, *contratto di adesione*, con le sue condizioni generali, della *polizza* che deve contenere gli elementi essenziali di legge (art. 605, 606 e seg. codic. comm., art. 329 e seg. codic. mar.) La materia è governata dal codice di commercio e dal codice marittimo interpretati col limite della compatibilità logica e pratica tra le disposizioni rispettive.

La polizza può essere all'ordine o al portatore. Possono essere oggetto i rischi della nave e suoi accessori, e di tutto quanto la riguarda, per un intero valore o anche per valore parziale, congiuntamente o separatamente (2).

(1) Nel nuovo codice marittimo è inserita questa parte speciale al titolo V «dell'assicurazione contro i rischi della navigazione» con gli art. 329-374.

(2) Art. 331 Cod. mar.: «Possono formare oggetto del contratto di assicurazione i rischi cui, nella navigazione, sono sottoposti: a) la nave e i suoi accessori; b) l'armamento e le provviste; c) il nolo delle cose caricate e il prezzo di passaggio lordi o netti; d) le cose caricate e il profitto dalle stesse sperato; e) le somme date a cambio marittimo e i relativi interessi; f) i salari e qualsiasi emolu-